



nota 8

COMMISSIONE MEDICA LEGALE verifica della idoneità alla guida di un veicolo

La *commissione patenti speciali* ha lo specifico ruolo di certificare la tipologia di adattamento alla guida necessario al fine di permettere al soggetto portatore di una menomazione fisica non grave, di condurre in sicurezza un veicolo.

La tipologia di "adattamento" necessario alla guida **deve essere determinata dalla commissione stessa** e risultare sul certificato rilasciato; la patente di guida sarà definita "speciale" (specifica dicitura "patente speciale" sulle vecchie patenti di carta; con sigle indicate sotto la foto nella patente nuovo formato).

- Se gli adattamenti sono sulla persona (ad esempio gli occhiali-lenti) non ricorrono le condizioni di detraibilità del costo dell'acquisto dell'auto.
- Se gli adattamenti sono sull'auto **ricorrono sempre** le condizioni di detraibilità purché il soggetto sia in possesso anche del riconoscimento dell'handicap. Il possesso della "patente speciale" è un elemento utile al fine di dimostrare il collegamento funzionale tra la tipologia di handicap e l'adattamento dell'auto alla guida.

Questa commissione medica, oltre a definire la tipologia di adattamenti necessari alla guida dell'auto, ha il potere di inibire il soggetto alla guida in esecuzione a quanto previsto dal Codice della Strada il cui regolamento (DPR 495/1992) indica nell' "appendice II all'art. 320" un elenco delle malattie invalidanti che escludono la possibilità del rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Adattamenti alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo

Possono essere delineate le seguenti situazioni:

- il soggetto disabile, affetto da handicap motorio non grave, può detrarre la spesa per l'acquisto dell'auto solo se "adattata", quindi in alternativa all'adattamento alla guida (descritto nel capitolo precedente) da luogo all'agevolazione nella stessa misura, l'adattamento della carrozzeria e/o della sistemazione interna del veicolo atte a permettere l'accesso del disabile nel veicolo;
- il soggetto disabile che è nella condizione di potere detrarre il costo dell'acquisto dell'auto anche senza adattamenti, potrebbe in ogni caso avere necessità di installare supporti al fine essere facilitato nell'insediamento all'interno dell'auto. In questo caso oltre alla detrazione della spesa per l'acquisto del veicolo sorge il diritto alla detrazione per le spese sostenute per detti adattamenti che vanno considerate separatamente dall'acquisto dell'auto e quindi danno luogo ad una agevolazione più ampia, come precisato dalla risoluzione ministeriale 113/e-2002 di seguito commentata.

A titolo esemplificativo alcuni adattamenti

In entrambi i casi gli adattamenti alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo devono avere un collegamento funzionale con la tipologia di handicap di cui il soggetto è affetto e devono quindi essere riportati sulla "carta di circolazione del veicolo". Tra gli adattamenti rientrano ad esempio:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- parando ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;